

Foglio Informativo

FINANZIAMENTO CresciSI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Viale America, 351 - ROMA (Italy), numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale € 204.508.690,00 int. vers., numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it, Tel: 06 47911, e-mail: pmi@mcc.it.

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (*compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi*)

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

(DATA)

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS' È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO CresciSI

Premessa

Il prodotto CresciSI è un finanziamento a medio e lungo termine, dedicato alle **Startup di tipo innovativo** di cui all'art.25 del D.L. 179/, destinato a finanziare la realizzazione di investimenti o a supportare le esigenze finanziarie di medio e lungo periodo correlate all'attività dell'impresa.

La modalità di accesso al credito potrà avvenire:

- On line tramite il portale www.easypmi.mcc.it e senza costi aggiuntivi nel caso di imprese con fatturato fino a 10.000.000 di euro
- Attraverso canale diretto tradizionale (Rete Commerciale) per imprese con fatturato sopra i 10.000.000 di euro.

Caratteristiche del finanziamento

Il finanziamento va da un minimo di **30.000,00€ ad un massimo di un 500.000,00€**.

Il finanziamento è a tasso variabile, con una **durata da 18 a 72 mesi** (per circolante: durata 18/60 mesi oltre eventuale preammortamento tecnico; per investimenti durata: 18/72 mesi oltre eventuale preammortamento tecnico) e piano di rimborso rateale, con il pagamento di rate mensili o trimestrali comprensive di capitale e interessi, con l'eventuale periodo di preammortamento finanziario (ricompreso nella durata massima prevista).

Per i finanziamenti dedicati alle Startup Innovative la Banca richiederà:

l'apporto minimo di mezzi propri versato interamente come condizione alla stipula, mediante aumento del capitale sociale o attraverso il finanziamento soci/versamento in aumento di capitale sociale futuro da postergare al credito della Banca.

Nel dettaglio:

O per finanziamenti finalizzati ad investimenti, pari al **20%** del piano finanziario;

O per finanziamenti finalizzati alla formazione di scorte ed altre necessità finanziarie pari al **20%** dell'importo del finanziamento.

Per il finanziamento la Banca deve ottenere la Garanzia del Fondo di Garanzia PMI.

Finalità

Il prodotto CresciSI è finalizzato a supportare le imprese negli investimenti materiali e immateriali, in formazione di scorte ed altre necessità finanziarie di medio e lungo periodo correlate all'attività dell'impresa.

Soggetti finanziabili

I requisiti che qualificano un'impresa come "Start-Up innovativa" sono indicati dall' art. 25 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 e successive modificazioni.

Di seguito alcune delle principali condizioni stabilite dalla normativa in merito alla definizione di Start Up Innovativa:

l'impresa deve essere costituita e svolgere attività di impresa da non più di 60 mesi ed avere la forma della società di capitali;

il valore della produzione annuo non deve essere superiore a € 5 milioni;

l'oggetto sociale prevalente deve prevedere lo sviluppo, la produzione o commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad elevato valore tecnologico.

l'impresa deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- O costi in ricerca e sviluppo pari almeno al 15% del maggiore valore tra costo e valore della produzione;
- O almeno 1/3 del personale con esperienza pluriennale di ricerca o dottorato (o in alternativa i 2/3 del personale in possesso di laurea magistrale);
- O disponibilità (titolarità, deposito o licenza) di almeno una privativa industriale (relativa a invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varietà vegetale, software registrato presso Registro Pubblico Speciale), connessa all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Le Startup innovative devono essere iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento potrà avvenire in unica soluzione o in più tranches. Nel caso di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di investimenti sarà privilegiata l'erogazione a stato avanzamento lavori e la modalità di pagamento diretto ai fornitori, tramite disposizione di pagamento da parte dell'impresa. In tal caso il periodo di preammortamento finanziario è ricompreso nella durata massima prevista.

Per la stessa fattispecie il competente organo deliberante valuterà eventualmente di richiedere l'erogazione su un conto corrente acceso presso la banca e i giustificativi di spesa che comprovino l'effettiva destinazione delle somme erogate.

Garanzie

FONDO DI GARANZIA

La garanzia del Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96 viene concessa con priorità di accesso e modalità di concessione secondo quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo, vigenti tempo per tempo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare dell'operazione.

Sulle operazioni garantite dal Fondo non è possibile acquisire pegno su denaro o su valori mobiliari.

Ulteriori dettagli sul Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96, sono contenuti nella documentazione disponibile sul sito internet dedicato: www.fondidigaranzia.it

GARANZIA DEL CONFIDI

La stipula del finanziamento potrà essere subordinata all'intervento della garanzia fideiussoria personale, solidale e irrevocabile del Confidi del credito vantato dalla Banca fino alla misura massima prevista dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

Il Confidi risponde con tutto il suo patrimonio e/o tramite apposito fondo vincolato costituito con proprie risorse.

Il Confidi è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al Confidi senza necessità di una preventiva escussione della prima.

Per ulteriori informazioni relativamente al rilascio della garanzia ed alle relative condizioni, si rimanda ai Fogli Informativi dei Confidi.

La garanzia del Confidi dovrà essere contro-garantita e riassicurata dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 e concessa secondo le misure massime di copertura previste dalle normative e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

Altre Garanzie

La Banca può richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, ulteriori garanzie nonché vincoli o specifiche cautele.

I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI**Finanziamento a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto a tasso variabile con "floor": la Banca ha previsto l'inserimento di un tasso minimo di rimborso (cosiddetto "floor"). Questo significa che il tasso applicato non potrà essere inferiore al tasso minimo stabilito contrattualmente, anche nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE**Avvertenza**

I tassi d'interesse e le restanti condizioni economiche sotto riportati sono indicati nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, sono validi sino a nuovo avviso. In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura.

FINANZIAMENTO A TASSO VARIABILE**QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO****Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)****10,16 %**

TAEG calcolato al tasso di interesse del **8,500 %** (Indice di riferimento Euribor 1 mese 360 del 29/09/2026 pari a 2,50 % maggiorato di uno spread pari a 6,00 %) ipotizzando che il finanziamento sia erogato in unica soluzione ed abbia le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 300.000,00, durata di 5 anni, spese di istruttoria pari a 2,50 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 2,50, imposta sostitutiva pari a 0,25 %, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 0,00.

N.B. Il TAEG sopra riportato non comprende il costo dell'eventuale Garanzia rilasciata dal Fondo Fdg, che varia in relazione ai criteri stabiliti dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

VOCI			COSTI
	IMPORTO FINANZIABILE		Minimo 30.000,00 euro Massimo 500.000,00 euro
	DURATA ammortamento (anni) compreso l'eventuale preammortamento finanziario		minimo 18 mesi massimo 72 mesi
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (*)	INDICE DI RIFERIMENTO + SPREAD (TASSO MINIMO: spread dell'operazione)	8,500 %
	INDICE DI RIFERIMENTO		EURIBOR 1 MESE/3 MESI quotazione puntuale 360, rilevata, in fase di stipula, alle ore 11:00, ora dell'Europa Centrale, dal cd. Comitato di Gestione dell'Euribor (EMMI – European Money Markets Institute, o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'EURIBOR), del penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello di variazione del tasso, diffusa sui principali circuiti telematici (es. http://it.euribor-rates.eu) e pubblicata sulla stampa specializzata, con arrotondamento per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale. L'aggiornamento del parametro viene rilevato allo stesso modo il penultimo giorno lavorativo bancario del mese/trimestre di riferimento della variazione del tasso.
	SPREAD		6,00 %
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO (tecnico e/o finanziario)		uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato
	TASSO DI MORA		tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO".

(*) Il tasso sarà aggiornato e rideterminato mensilmente o trimestralmente (il primo giorno anche non lavorativo di ogni mese per l'Euribor mensile; dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre per l'Euribor trimestrale) sulla base dell'indice di riferimento e dei criteri sopra indicati e resterà valido per tutto il mese o

trimestre di riferimento a seconda dell'Euribor (il trimestri di riferimento sono gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre e ottobre/dicembre per l'Euribor trimestrale) - TASSO MINIMO: spread dell'operazione.

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello riportato in tabella, in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula. Il tasso indicato in tabella è calcolato ipotizzando che il finanziamento sia di durata pari a 5 anni e che l'indice di riferimento Euribor sia quello mensile.

N.B. Trattandosi di finanziamento a tasso variabile, si specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo che il valore dell'indice di riferimento resti immutato per tutta la durata del contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

VOCI			COSTI		
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	ISTRUTTORIA	2,50 % MINIMO € 300,00		
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	INCASSO RATA	€ 2,50		
		INVIO COMUNICAZIONI (a clienti o eventuali garanti)	Costo per ogni comunicazione periodica	- a mezzo posta ordinaria	€ 0,00
				- on-line	€ 0,00
			Spese per invio comunicazioni N.B. La spesa è pari a zero laddove la comunicazione abbia ad oggetto una "proposta di modifica unilaterale del contratto", ai sensi del D. Lgs. n. 141 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.		€ 1,00 oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto
			Spese produzione e invio certificazione interessi		€ 1,00
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi		€ 1,00
			SPESE DI CERTIFICAZIONE INTERESSI PASSIVI	€ 10,00	
		SPESE DI CERTIFICAZIONE BILANCIO	€ 60,00		
		DIRITTI DI ACCOLLO/VOLTURA DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL SOGGETTO ACCOLLANTE (L'importo sarà addebitato in sede di emissione prima rata)	0,25% (calcolata sull'ammontare della singola quota oggetto di accollo/voltura) con un minimo di € 250,00		
		COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA PER ESTINZIONE ANTICIPATA (calcolata sull'importo restituito anticipatamente)	1,00%		
		SPESE DI SMOBILIZZO/ RECUPERO DEL CREDITO, IN CASO DI DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO OVVERO IN PRESENZA DI RATE DI RIMBORSO/ AMMORTAMENTO INSOLUTE	spese di costituzione in mora		€ 10,00
			spese per ogni sollecito di pagamento effettuato		€ 5,00
			spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione (per ogni € 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero)		€ 30,00
	spese legali sostenute		recupero integrale		
PIANO DI AMMORTAMENTO	TIPO DI AMMORTAMENTO	Francese quota capitale crescente e quota interessi decrescente			
	TIPOLOGIA DI RATA	Costante (*)			
	PERIODICITÀ DELLE RATE	Mensile/trimestrale			

Note

(*) Ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", la rata si intende costante quando "la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale":
 nel finanziamento a tasso fisso per tutta la durata del finanziamento;
 nel finanziamento a tasso variabile solo durante il periodo di vigenza del medesimo tasso di interesse (pari alla somma di indice di riferimento e spread). Pertanto, al variare del tasso di interesse cambia anche l'importo della rata; l'importo ricalcolato resterà costante sino alla nuova variazione del tasso di interesse.

Per il calcolo degli interessi, sia per il periodo di ammortamento che per quello di preammortamento, si fa riferimento:
 per finanziamento a tasso fisso anno commerciale su anno commerciale (360/360);
 per finanziamenti a tasso variabile giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360).

Il preammortamento può essere tecnico o finanziario.

Il preammortamento tecnico è il periodo che precede l'inizio del pagamento del piano di rimborso del finanziamento (cd. Piano di ammortamento) e serve ad allineare l'inizio del pagamento del piano di ammortamento al primo giorno di calendario di un mese indipendentemente dal giorno di stipula.

Gli interessi di preammortamento tecnico, a cui sono applicate le stesse condizioni economiche previste per l'ammortamento, decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano l'ultimo giorno del mese di riferimento della prima rata (se il piano di rimborso prevede il pagamento delle rate con periodicità mensile il preammortamento tecnico dura sino all'ultimo giorno del mese di riferimento, se, invece, la periodicità delle rate è trimestrale il preammortamento tecnico dura sino all'ultimo giorno di riferimento del trimestre, e così via).

Il preammortamento finanziario è quello che può essere scelto dal cliente interessato a rinviare il pagamento della prima rata completa, pur avendo ricevuto il finanziamento completo. In questo caso il cliente rimborsa rate composte di soli interessi per il periodo di preammortamento concordato tra le parti.

Gli interessi di preammortamento finanziario decorrono dalla fine del preammortamento tecnico e terminano l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio dell'ammortamento del finanziamento.

Il tasso di interesse di preammortamento tecnico o finanziario è pari al tasso di interesse del finanziamento.

I tassi e gli indicatori sopra riportati sono comunque fissati nei limiti dei tassi soglia previsti ai fini della legge sull'usura ai sensi dei Decreti Ministeriali tempo per tempo vigenti.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.mcc.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la Banca
Spese notarili di identificazione	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio
Commissione "una tantum" per la concessione della garanzia da parte del Fondo - L. 662/96 (calcolata in termini percentuali sull'importo garantito dal Fondo di Garanzia)	Come da normativa vigente

N.B. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 451-454, della Legge n. 207/2024 ("Legge di bilancio 2025"), la Banca sopporta interamente il costo, eventualmente dovuto, relativo al c.d. "Premio Aggiuntivo" da corrispondere al Fondo (L. 662/96), secondo i termini e le modalità previste dal decreto interministeriale di attuazione del 21 gennaio 2026. Detto costo non è addebitato, né in modo diretto né indiretto, al Cliente, come previsto anche da apposita clausola contrattuale.

- Imposte e Tasse:

- in assenza di opzione per l'imposta sostitutiva: Tassazione ordinaria Imposta di bollo (solo per finanziamenti non regolati in conto corrente), imposta di registro e tasse sulle concessioni governative, se dovute. N.B. Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso.	in conformità alle vigenti disposizioni di legge
- in caso di specifica opzione da parte della Banca: Imposta sostitutiva ex articolo 17, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, così come modificato dall'articolo 12, comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145.	0,25 % <i>(salvo i casi in cui è applicabile la diversa aliquota)</i>

ULTIME RILEVAZIONI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Data	Indice	Valore
29/09/2026	Euribor 1 Mese quotazione 360 Rilevazione puntuale del penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello di variazione del tasso	2,50 %
29/09/2026	Euribor 3 Mesi quotazione 360 Rilevazione puntuale del penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello di variazione del tasso	2,65 %

"Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR")

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. "Regolamento BMR", *Benchmark Regulation*) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un "Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR"), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano "BMR", costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca al percorso <https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza>. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento" del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'"Amministratore") annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI**Estinzione anticipata**

Il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento prima del termine convenuto per la scadenza dello stesso, mediante la restituzione anticipata delle somme dovute. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale.

In caso di rimborso parziale anticipato del capitale, le rate residue di ammortamento saranno ricalcolate in funzione del nuovo debito residuo e saranno ridotte sia in termini di interessi che di quota capitale.

Sia nel caso di estinzione anticipata parziale che totale, unitamente al capitale, dovranno essere pagati gli interessi maturati, a partire dal primo giorno successivo a quello di pagamento dell'ultima rata, sino al giorno "di valuta" dell'estinzione, sul capitale da rimborsare. In ogni caso, il rimborso anticipato, parziale o totale, potrà essere perfezionato solo dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento di eventuali somme arretrate a qualsiasi titolo dovute.

Per il rimborso anticipato del finanziamento la Banca prevede l'applicazione della commissione per estinzione anticipata, salvo i casi in cui tale compenso non sia dovuto ai sensi della normativa di riferimento per la specifica operazione di finanziamento e a seconda della natura giuridica del Cliente.

Risoluzione

La Banca ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale di finanziamento, al verificarsi di specifiche cause di decadenza del Cliente dal beneficio del termine nonché qualora non risultassero adempiute le altre obbligazioni o condizioni definite contrattualmente, con conseguente diritto di esigere dal Cliente l'immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, interessi ed accessori.

Portabilità

Il Cliente ha diritto di trasferire il contratto di finanziamento presso altra Banca e, viceversa, di ottenere dalla propria un nuovo finanziamento a seguito di trasferimento da altra Banca. Tale facoltà di surrogazione, di cui all'articolo 1202 del codice civile, comporta che la Banca surrogata subentri nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

Ai sensi dell'art. 120-quater del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario), ai soli contratti di finanziamento conclusi con persone fisiche o micro-imprese [come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11], in caso di surrogazione del finanziamento le Banche sono obbligate ad osservare le seguenti disposizioni:

La surrogazione comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e la Banca subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura (fatta salva la facoltà del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere).

Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, le Banche non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

La surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il Cliente chiede alla Banca surrogata di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sulla Banca surrogata, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause alla stessa imputabili.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal contratto.

Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Viale America, 351 00144 Roma - fax +39 06 4791 2784 - email: sectionlegalebanca@mcc.it - pec: reclami@postacertificata.mcc.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.mcc.it.

Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il Cliente, prima di esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, con assistenza di un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore originario (accollato) ed un terzo (debitore accollante) che si impegna a pagare il debito al creditore. Pertanto, il terzo si impegna a pagare alla Banca il debito residuo del debitore originario.
Amministratore di un indice di riferimento (benchmark)	L'amministratore di un indice di riferimento è la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice di riferimento e, in particolare, amministra il regime per la determinazione dell'indice di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina l'indice di riferimento e lo pubblica.
Amministratore dell'indice di riferimento EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)	EMMI (European Money Markets Institute).
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.
Euribor	Euribor è l'acronimo di "Euro Interbank Offered Rate", traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro" ed è un indice di riferimento rilevato

	quotidianamente, sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), da EMMI (European Money Markets Institute) o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso. EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. In mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor. L'indice Euribor è pubblicato dai principali info provider di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore).
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo).
Indice di riferimento (benchmark)	Il Regolamento UE n. 1011/2016, all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), fornisce la seguente definizione di "Indice di riferimento (benchmark)": un indice di riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. Esempi indici di riferimento: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), IRS (Interest Rate Swap).
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale, quota interessi corrispettivi e eventuali oneri di incasso rata), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento); - eventuali oneri di incasso rata.
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso che regola il periodo di preammortamento del finanziamento, ossia quello antecedente l'inizio del piano di ammortamento, nel quale il piano di rimborso del finanziamento si compone di rate di soli interessi.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
Tasso fisso	Tasso di interesse che NON varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.